

# CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE

C.S.E.A.

(Prov. di Cuneo)

## ACCORDO INTEGRATIVO ANNUALE 2015 PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO

Pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, previa sessione negoziale svoltasi in data 2 luglio 2015, con la partecipazione della delegazione di parte pubblica (Paolo Flesia Caporgno) e della delegazione di parte sindacale CISL FP, previa convocazione (convocazione prot. 2059 del 26.06.2015 inviato a: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, DICCAP-CONFESAL, CISAL):

- la delegazione di parte pubblica, costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 5 marzo 2010, costituita dal dr. Paolo Flesia Caporgno, segretario consortile;
- la delegazione di parte sindacale, come sotto generalizzata e rappresentata:  
RSU: Paolo Rivoira

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Dato atto della relazione illustrativa, di quella finanziaria dell'ente, nonché del parere favorevole dei Revisori dei conti prodotti rispettivamente in data 04.07.2015 e 31.07.2015;

Dato atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione del presente accordo, resa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 28 del 10.07.2015;

### Premessa.

Il Consorzio C.S.E.A., Consorzio obbligatorio fra i Comuni di bacino a seguito della legge regionale n. 24/2002, ha disposto la prima costituzione del fondo salario accessorio, con deliberazione del C.d.A. n. 11 in data 5 marzo 2010, a seguito assistenza da parte ARAN e incontro con Ministero dell'Economia a Roma in data 2 febbraio 2010. L'iter di tale fase costitutiva è riprodotto nella relazione del segretario allegata alla deliberazione di reinquadramento del personale, nonché riassunto nella relazione trasmessa alle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale nelle fasi preliminari all'accordo decentrato 2010. Con la stessa deliberazione è stato dato atto del fondo lavoro straordinario, da calcolarsi (fermo restando l'ambito transitorio, stanti le autorizzazioni in atto al momento dell'adozione della deliberazione), assumendo a valore di riferimento il valore medio comunicato da Aran a seguito elaborazioni con Ministero dell'Economia, dell'ammontare di euro 360,00 per dipendente.

Alle medesime OO.SS. è stata trasmessa informativa circa il reinquadramento del personale dell'Ente, contrattualizzato Federambiente, nel contratto Enti locali.

A seguito dell'invio dei documenti predetti, addivenivano alle sessioni di incontro con questo Ente le OO.SS. sopra generalizzate, in occasione delle quali è stata esplicita nuovamente l'informativa già trasmessa.

Oggetto dell'accordo era pertanto la materia negoziale, come prevista dopo l'entrata in vigore del d. lgs. N. 150/2009, e come conseguente alla citata costituzione del fondo, che prevedeva altresì la istituzione di posizione organizzativa di ambito tecnico, a valere sul fondo stesso.

Quanto sopra, in esecuzione e sviluppo di piano di lavoro dell'Ente, a seguito di pareri resi dalla Regione Piemonte, in occasione dei quali era stata esplicita la riconducibilità di questo Ente alla normativa delle autonomie locali.

Si premette che peraltro la situazione dei Consorzi di bacino in Piemonte è ancora molto eterogenea, e non risultano adottate prassi omogenee né per quanto riguarda l'inquadramento del personale, né per quanto riguarda altri aspetti istituzionali e amministrativi.

Veniva quindi sottoscritto, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, l'accordo integrativo decentrato, prevedente in sostanza la costituzione del solo fondo di parte stabile, mediante l'individuazione di un valore medio pro dipendente per la costituzione stessa (individuazione suggerita da Aran), e con pieno regime della costituzione dal 2011 (non potendo computare, per l'esercizio 2010, il valore medio per intero per i dipendenti con contratto Federambiente, per effetto della decorrenza del re inquadramento al 1.5.2010).

## **Art. 1 Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di utilizzo risorse per esercizio 2014, si rinvia all'accordo decentrato annuale stipulato nel 2010, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2011, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2012, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2013, a quello stipulato con riferimento all'esercizio 2014.

## **Art. 2 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili. Precisazione su risorse decentrate variabili.**

1 – Si dà atto che in sede di prima istituzione del fondo, l'Amministrazione non ha allocato risorse finanziarie variabili, in espressa adesione ai suggerimenti Aran/Ministero Economia, tenendo conto delle modalità di costituzione risorse di parte stabile (estrapolazione a cura del Ministero dell'Economia di un valore medio pro capite), con una risultanza finale congrua, e tenendo presente che con la nuova contrattazione nazionale seguente alla riforma c.d. "Brunetta" sarebbe stato eventualmente possibile sviluppare anche le risorse di parte variabile.

2 – Stante la disposizione di invarianza del fondo rispetto all'anno precedente (fatto salvo quanto precisato nelle premesse circa l'andamento a regime del fondo nel 2011), in mancanza di chiarezza applicativa, si è ritenuto non opportuno finora introdurre l'applicazione di istituti di applicazione di risorse di parte variabile.

3 – Tutte le risorse disponibili sono pertanto riferibili alla parte c.d. stabile che, non essendo utilizzate per istituti stabili, passano alla parte c.d. variabile. Si richiama il finanziamento di numero due progressioni economiche (da D2 a D3, da B2 a B3) con valenza giuridica ed economica, nonché il finanziamento di posizione organizzativa. Tutte le restanti risorse pertanto sono utilizzabili per istituti di natura c.d. "variabile". L'attuazione delle progressioni è subordinata alla sussistenza delle condizioni di legge, ivi compreso lo "sblocco" delle stesse, sblocco attualmente chiarito come sussistente dalla Ragioneria generale dello Stato (nota MEF – RGS prot. 17926 del 10.3.2015), e dalla Corte dei Conti (Lombardia, 218/215/Par).

4 – Si destinano al finanziamento della istituzione di posizione organizzativa in ambito tecnico, le risorse attualmente attribuite, fatto salvo quanto infra. Le parti peraltro prendono atto che l'incarico è correlato alla permanenza di incarico dirigenziale, in capo a dirigente ex art. 110 T.U.E.L. del Comune di Saluzzo, in comando temporaneo parziale presso questo Ente; l'impostazione del fondo salario accessorio, in quanto alla destinazione, è stata finora correlata alla presenza della posizione dirigenziale, circostanza questa che ha comportato il finanziamento della posizione organizzativa tecnica con risorse *del* fondo salario accessorio, oltre che l'impostazione della posizione organizzativa quale incarico di *alta professionalità* anziché di responsabile di servizio. Va da sé che l'eventuale mutamento della condizione fattuale sopra specificata relativa all'incarico Dirigenziale/apicale tecnico potrà comportare la revisione delle destinazioni del fondo, in applicazione delle condizioni giuridiche sopravvenute, oltre che anche la configurazione della posizione organizzativa stessa (o rimodulazione dell'intera impostazione delle posizioni organizzative all'interno dell'ente), a termine di contratto.

5 – Le risorse residue sono pertanto destinate a progetti strumentali e di risultato, espressamente volti a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente, nella qualità dei servizi istituzionali. Il relativo sistema valutativo è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 9 maggio 2011 e (dirigente) anche con determinazione n. 44/2011 e le parti non hanno rilievi circa i relativi criteri; si concorda con la rappresentanza sindacale che per l'attribuzione delle progressioni economiche è possibile utilizzare le schede di valutazione già in essere, confermando quale soglia minima di valutazione per l'ottenimento della progressione la stessa prevista per l'accesso ai benefici di incentivazione economica, integrando i criteri con quello dell'esperienza lavorativa (purchè eccedente i due anni di minima permanenza nella posizione), nella misura di due punti per anno di attività a tempo indeterminato nella posizione (con frazionamento al più mensile), con un massimo di venti punti per la categoria B e dieci punti per la categoria C e D.

6 – Si conferma, a titolo ricognitorio, quale soglia minima e intermedie di punteggio/ammontare correlato, per l'erogazione della retribuzione di risultato e dei compensi inerenti i progetti finalizzati, quanto in essere, ferme restando le nuove schede adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2011 e determinazione n. 44/2011, il tutto come da scheda riepilogativa allegata all'accordo decentrato 2011.

7 – Per quanto concerne il c.d. incentivo per la progettazione, si richiama il relativo regolamento consortile, adottato con deliberazione C.d.A. n. 43 in data 26 settembre 2007 e richiamato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 9 maggio 2011, dando atto che l'applicazione del medesimo va coordinato con le più recenti evoluzioni giurisprudenziali della Corte dei Conti, che hanno notevolmente limitato l'applicazione dell'istituto, in generale; a tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la deliberazione n. 33/2015. Le relative somme vengono riportate in previsione (stima, trattandosi di somme variabili, in relazione all'effettivo andamento delle progettazioni e delle esecuzioni dei lavori) nel prospetto allegato. Si richiamano i recenti orientamenti della Corte dei Conti circa le modalità di applicazione delle ritenute. Inoltre si dà atto di aver esaminato, successivamente all'incontro del 2 luglio 2015, bozza del nuovo regolamento incentivo progettazione proposto da Csea, in fase di osservazioni da parte anche dei tecnici del Consorzio e della Rsu, con parere favorevole, e per il quale si può pertanto dare corso all'approvazione, previa definizione percentuali di riparto, sentiti anche i tecnici e previa valutazione dell'Amministrazione del Consorzio.

8 – NOTE SPECIFICHE.

L'ACCORDO INTEGRATIVO PREVEDE SOSTANZIALMENTE IL RIFINANZIAMENTO DELL'UNICA P.O. DELL'ENTE, E L'UTILIZZO DEI FONDI PER PREMI INCENTIVANTI IN RELAZIONE A PROGETTI FINALIZZATI, UNITAMENTE ALLA DESTINAZIONE DI QUOTE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI, UNA IN CATEGORIA B E UNA IN CATEGORIA D. IL RISULTATO ATTESO DAL FINANZIAMENTO DELLA P.O. E' COSTITUITO DALLA NOTEVOLE VALORIZZAZIONE DEL FUNZIONARIO ASSEGNATO ALLA FUNZIONE, IN POSIZIONE DI PARTICOLARE AUTONOMIA OPERATIVA A TUTTO VANTAGGIO DI UN ENTE CHE NON DISPONE DI FIGURE APICALI DI RUOLO, PRESENTI MA IN RAPPORTO DI COMANDO, A TEMPO DETERMINATO O IN ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI, MA SEMPRE LIMITATAMENTE A FRAZIONI ORARIE SETTIMANALI. ANALOGA CONSIDERAZIONE PUO' FARSI PER I PROGETTI FINALIZZATI, APPOSITAMENTE E SPECIFICAMENTE ELABORATI D'INTESA TRA I LAVORATORI INTERESSATI E GLI APICALI DI RIFERIMENTO, COERENTI CON GLI OBIETTIVI GESTIONALI E D'AMMINISTRAZIONE, ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA ULTERIORE AUTONOMIA OPERATIVA DEGLI UFFICI, LIMITAZIONE DELLE FASI O DEGLI ESITI CRITICI, OLTRECHE ORIENTATI AL RISPARMIO, ALL'ULTERIORE EFFICIENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

LE PROGRESSIONI ASSUMONO UNA FORTE VALENZA, IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELL'ANNUNCIO DIFFUSO DALL'ASSESSORE REGIONALE, CIRCA LA SOPPRESSIONE DEI CONSORZI DI FUNZIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2012, E QUINDI DELL'OPPORTUNITÀ CHE LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE POSSA AVVENIRE PER QUANTO POSSIBILE, DATO IL PROFILARSI DI SCENARI MOLTO INCERTI.

IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI SUDETTE, VA ALTRESÌ PRECISATO CHE, SECONDO DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2015), IL FINANZIAMENTO AVVIENE SOSTANZIALMENTE RIDUCENDO LA QUOTA DISPONIBILE PER PROGETTI FINALIZZATI, nonché LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL 10% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VIENE RIDOTTA SENSIBILMENTE ANCHE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. CIO', SECONDO I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE, AI FINI DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE EX FEDERAMBIENTE, COME SPIEGATO NELLA DELIBERAZIONE N. 23/2015<sup>1</sup>. FERMA RESTANDO LA PESATURA DELLA POSIZIONE A FINE TEORICO, MA RICHIAMANDO, PER LA RIDUZIONE, ANCHE IL PARERE ANCITEL 28.8.2010; LA FATTISPECIE È SICURAMENTE DIVERSA (IN QUEL CASO, SI TRATTA DI RIDUZIONE AL MINIMO PER MOTIVI DI CRITICITÀ FINANZIARIE), MA IN QUESTO CONTESTO VA DATO ATTO DELLA NECESSITÀ DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE EX FEDERAMBIENTE, E DELLA ECCEZIONALITÀ DELLA DISPOSIZIONE DI PROGRESSIONE PER ENTRAMBE LE UNITÀ DI PERSONALE ASSUNTE AB ORIGINE NEL CONTRATTO ENTI LOCALI, PROGRESSIONE AGGIUNTIVA A QUELLA RECENTEMENTE DISPOSTA, GIÀ PER ENTRAMBE LE UNITÀ DI PERSONALE. SI DA' INOLTRE ATTO CHE POTRÀ COMUNQUE PROCEDERSI A RIPESATURA A FINE DI RICOGNIZIONE, DAL MOMENTO CHE LA PESATURA ATTUALE È RISALENTE NEL TEMPO.

### **Art. 3 – Clausole finali. Osservazioni finali.**

- 1 – Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto nazionale di comparto Enti locali.  
– Si dà atto che la previsione degli istituti previsti in accordo non avrà efficacia ove normativa ovvero interpretazione univoca giurisprudenziale vi ostino in futuro. Inoltre IN CASO DI ULTERIORI

- 
- <sup>1</sup> “Che si ritiene opportuno impartire indirizzi per la contrattazione decentrata per l'esercizio 2015; al riguardo, tenuto anche conto di notizie secondo le quali la Regione Piemonte sta predisponendo una revisione ulteriore dell'assetto organizzativo dei rifiuti in ambito regionale, con interventi sui Consorzi e prevedibile soppressione dei medesimi, si ritiene indispensabile agire a massima tutela del personale dipendente, soprattutto tenendo conto del fatto che presso l'ente vi sono essenzialmente due provenienze diverse del personale, una in un contesto di contratto Federambiente, l'altra nel contesto Enti locali; se il re inquadramento operato dall'ente del personale Federambiente ha consentito l'uniformità contrattuale, è evidente peraltro che dal punto di vista economico, in una prospettiva evolutiva futura, l'assetto potrebbe comportare difformità evidenti in un momento anche prossimo; di qui l'opportunità di prevedere progressione orizzontale per il solo personale che possa averne diritto (personale attualmente in categoria B2 e D2, assunto ad origine con il contratto Enti locali);
- Che si ritiene perciò opportuno che la destinazione delle risorse, avvenga in ottica di tutela di questo personale, ma anche del personale ex Federambiente; va tenuto conto, infatti, che detto personale è stato reinquadrato in posizioni economiche del contratto enti locali, con la previsione di un assegno ad personam “riassorbibile” dai miglioramenti contrattuali futuri; la circostanza che attualmente sia sub iudice (Corte costituzionale) proprio la questione del blocco della contrattazione per il comparto pubblico, può anche determinare uno scenario futuro nel quale sussistano miglioramenti contrattuali per i dipendenti assunti ad origine con il contratto Enti locali, e miglioramenti contrattuali vanificati dal riassorbimento dell'indennità ad personam, per i dipendenti ex Federambiente; in questo contesto, nell'ambito del confronto sindacale, si potrebbe ipotizzare clausola di salvaguardia che, per le future ripartizioni del fondo, tenga conto di questa esigenza di perequazione; inoltre, si intende emanare anche direttiva in ordine al finanziamento delle previste progressioni, attraverso riduzione degli impieghi per retribuzione di risultato della posizione organizzativa e valorizzazione economica progetto finalizzato dell'altro lavoratore interessato, nella piena salvaguardia attuale, cioè, delle risorse disponibili per il restante personale; in quest'ottica, si assicura anche un miglioramento dell'assetto retributivo-giuridico del personale interessato dalle progressioni, in quanto mentre la retribuzione di risultato e il valore del progetto finalizzato costituirebbero elementi del tutto aleatori nella prevista ipotesi di soppressione del Consorzio, la progressione orizzontale rimarrebbe acquisita stabilmente;”

EVOLUZIONI CONTRATTUALI, DATO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI PUBBLICI, POTRA' RIAPRIRSI LA SESSIONE CONTRATTUALE.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Paolo Pavesi*

17 SET. 2015

*Jadler*

CISC FP

*Martin*

*Q*

# CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE

**C.S.E.A.**  
(Prov. di Cuneo)

## ACCORDO INTEGRATIVO ANNUALE 2015 PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO

Pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, previa sessione negoziale svoltasi in data 2 luglio 2015, con la partecipazione della delegazione di parte pubblica (Paolo Flesia Caporgno) e della delegazione di parte sindacale CISL FP, previa convocazione (convocazione prot. 2059 del 26.06.2015 inviato a: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, DICCAP-CONFESAL, CISAL:

- la delegazione di parte pubblica, costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 5 marzo 2010, costituita dal dr. Paolo Flesia Caporgno, segretario consortile;
- la delegazione di parte sindacale, come sotto generalizzata e rappresentata:  
RSU: Paolo Rivoira

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Dato atto della relazione illustrativa, di quella finanziaria dell'ente, nonché del parere favorevole dei Revisori dei conti prodotti rispettivamente in data 31.07.2015;

Dato atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione del presente accordo, resa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 28 del 10.07.2015;

### **Premessa.**

Il Consorzio C.S.E.A., Consorzio obbligatorio fra i Comuni di bacino a seguito della legge regionale n. 24/2002, ha disposto la prima costituzione del fondo salario accessorio, con deliberazione del C.d.A. n. 11 in data 5 marzo 2010, a seguito assistenza da parte ARAN e incontro con Ministero dell'Economia a Roma in data 2 febbraio 2010. L'iter di tale fase costitutiva è riprodotto nella relazione del segretario allegata alla deliberazione di reinquadramento del personale, nonché riassunto nella relazione trasmessa alle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale nelle fasi preliminari all'accordo decentrato 2010. Con la stessa deliberazione è stato dato atto del fondo lavoro straordinario, da calcolarsi (fermo restando l'ambito transitorio, stanti le autorizzazioni in atto al momento dell'adozione della deliberazione), assumendo a valore di riferimento il valore medio comunicato da Aran a seguito elaborazioni con Ministero dell'Economia, dell'ammontare di euro 360,00 per dipendente.

Alle medesime OO.SS. è stata trasmessa informativa circa il reinquadramento del personale dell'Ente, contrattualizzato Federambiente, nel contratto Enti locali.

A seguito dell'invio dei documenti predetti, addivenivano alle sessioni di incontro con questo Ente le OO.SS. sopra generalizzate, in occasione delle quali è stata esplicita nuovamente l'informativa già trasmessa.



**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN ORDINE A SOTTOSCRIZIONE ACCORDO  
ANNUALE 2015 – FONDO SALARIO ACCESSORIO**

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamato il parere reso in data 19 aprile 2010 dal Dottor Ettore Marinata, già Revisore dei Conti del C.S.E.A., ai fini sottoscrizione primo accordo decentrato C.S.E.A.;

Preso atto dell'ipotesi di accordo per riparto-utilizzo esercizio 2015 del fondo salario accessorio, nonché della relazione del segretario consortile, sia sotto il profilo descritto, sia sotto il profilo finanziario, redatta sulla base dei nuovi schemi tipo predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui a circolare n. 25 del 19.07.2012 – protocollo 64981;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia n. 12/2011;

Dato atto che l'ente al momento utilizza la contabilità di tipo economico, e che le risorse necessarie all'attuazione del contratto vengono accantonate con riferimento all'esercizio 2015;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'anno 2015 in merito all'ipotesi di accordo per utilizzo fondo trattamento accessorio esercizio 2015 e richiamando per quanto non espresso il citato parere del 19 aprile 2010.

DATA 31/7/2015

IL REVISORE DEI CONTI – Dr.ssa Laura Rubiolo



**COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO**

PROSPETTO IPOTESI RIPARTIZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZA 2015

**A REGIME**

TOTALE FONDO

**27500** ottenuto moltiplicando il valore medio "5500" (calcoli ARAN/MinTesoro) per il valore "5" (personale in servizio a tempo indeterminato) ma tenendo conto dei soli dodicesimi per il personale già Federambiente

allocazione: parte stabile  
destinazione: integrale destinazione a parte variabile

**calcolo ammontare posizione organizzativa**  
anno 2010 da 1.5.2010 **alta professionalità**  
a regime

indenn.  
Posizione

6333      9500 da tabella  
applicato max

salario risultato

1900      2850 30%

TOTALE

**8233      12350**

FONDO LAVORO STRAORDINARIO: importo medio pro capite annuo di euro

**360**

AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE N.11 IN DATA 5.3.2010 E DETERMINAZIONE N. 79 IN DATA 11.10.2010

IMPORTO FONDO RESIDUO

**15150**

Con decorrenza economica 1.1.2015, e giuridica 1.1.2012, sono state attribuite progressioni orizzontali a 1 dipendente categoria D e 1 dipendente categoria B, assunti ab origine in inquadramento enti locali, con la seguente utilizzazione:

310,81 PEO B1 - B2  
1123,61 PEO D1 - D2

Residuavano euro 13715,58, destinati a progetti finalizzati.

Si prevedono, con decorrenza economica e giuridica 1.1.2015, le seguenti progressioni orizzontali:

756,47 PEO B2 - B3  
2312,05 PEO D2 - D3

In relazione a quanto oggetto di accordo, si riduce la disponibilità per il finanziamento della retribuzione di risultato della posizione organizzativa (riduz. al minimo del 10%), la riduzione della retribuzione di posizione e la disponibilità per il finanziamento di progetti finalizzati

Pertanto l'utilizzazione del fondo risulta la seguente:

retribuzione di posizione della P.O.	9125
retribuzione di risultato della P.O.	912,5
progressioni già attuate	1434,42
progressioni da attuare	3068,52
progetti finalizzati	12959,56
	27500

Tali utilizzi riguardano la parte stabile, che per la quota di euro 12959,65 confluisce in parte variabile.

Inoltre in parte variabile è previsto incentivo progettazione per presunti €. 1.000,00.

Con utilizzo  
secondo  
regolamentazione  
interna

Fatta salva ogni diversa modifica in relazione a quanto specificato in articolo 2 comma 4 accordo decentrato.